



Data **19 NOV. 2015** Protocollo N° *472137* Class. *E.760.04-1* Prat.Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Nota regionale prot. n. 424514 del 21/10/2015 e gestione anagrafe bovina.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

Alle Associazioni di Categoria

e, p.c., AI CREV - IZSve

A seguito dell'emanazione della nota della scrivente Sezione prot. n. 424514 del 21/10/2015 "Certificazioni per il trasporto di bovini morti", è necessario puntualizzare i seguenti aspetti in relazione alla gestione dell'anagrafe bovina:

1. la copia del certificato per l'invio della carcassa alla distruzione, redatta ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 dal Servizio Veterinario competente veniva individuata come il documento da inviare al delegato per segnalare la morte in stalla dell'animale (nota prot. N. 210163 del 19/05/2015) in modo che la morte potesse essere registrata in Banca Dati. In tutti i casi in cui il suddetto documento non viene redatto, la notifica della morte dell'animale al proprio delegato potrà essere fatta trasmettendo:
 - a. copia del documento commerciale che accompagna obbligatoriamente tutte le partite di sottoprodotti e che ai sensi del Reg CE 142/2011, All. VIII, capo 3, punto 6, lettera f , comma ii) deve specificare, in quanto applicabile per la specie bovina e bufalina, il numero del marchio auricolare dell'animale. Detto documento dovrà essere integrato dall'allevatore con la data di morte dell'animale;
oppure
 - b. una autodichiarazione da parte dell'allevatore, in cui siano chiaramente indicati il codice identificativo dell'animale, il sesso, la data di morte, il codice aziendale e la ragione sociale dell'allevamento che aveva in carico l'animale.
2. La nota prot.n. 124433 del 02/03/2007 dava indicazione che al verificarsi della morte in stalla di un animale il Veterinario Ufficiale al momento del rilascio della certificazione sanitaria, provvedesse al ritiro del passaporto, debitamente compilato dall'allevatore. Attualmente, nel caso in cui la certificazione sanitaria non risulti più obbligatoria e l'animale sia munito di passaporto, il Veterinario Ufficiale non provvederà al ritiro dello stesso e pertanto il detentore deve provvedere ad inviare al Servizio Veterinario di Competenza il passaporto debitamente compilato (cap. 16 Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina- provvedimento 26/05/2005).

Considerata l'importanza dell'argomento trattato, si invitano i Servizi Veterinari e le Organizzazioni di categoria a dare la più ampia diffusione tra gli operatori della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

- Dott. Giorgio Cestér -

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

CodiceUnivoco Ufficio 05XK84t